



# Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Reg. Ord. n.11724

Abano Terme, 17.05.2024

**Oggetto:** lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi comunali, provvedimento di istituzione della chiusura temporanea dei marciapiedi, divieto di sosta temporaneo con rimozione delle carreggiate prospicienti gli stessi cantieri e del senso unico alternato regolato a vista, da movieri e/o impianto semaforico delle vie; via Jappelli, via Monte Ceva, via L. Da Verona, via Dello Stadio, via Rocca Pendice, via Monte Loncina, via Malachin, via Roveri, via Monte Venda, via Configliachi, via Vespucci, via Canova, via Sant'Elia, via Vignola, via Dei Castagni, via Dei Ciliegi, via Barsanti, via Degli Olmi, via Monte Ricco, via Battisti, via Tiepolo, via Don Minzoni, dal 27 maggio 2024 al 24 ottobre 2024 e comunque fino al termine dei lavori.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**Vista** l'istanza presentata dall'ufficio viabilità del Comune di Abano Terme, con la quale viene rappresentata la necessità di regolare la viabilità veicolare e pedonale delle vie di cui all'oggetto, mediante l'istituzione della chiusura dei marciapiedi, del divieto di sosta temporaneo con rimozione delle carreggiate prospicienti gli stessi cantieri e del senso unico alternato regolato a vista, da moviere e/o impianto semaforico delle vie; via Jappelli, via Monte Ceva, via L. Da Verona, via Dello Stadio, via Rocca Pendice, via Monte Loncina, via Malachin, via Roveri, via Monte Venda, via Configliachi, via Vespucci, via Canova, via Sant'Elia, via Vignola, via Dei Castagni, via Dei Ciliegi, via Barsanti, via Degli Olmi, via Monte Ricco, via Battisti, via Tiepolo, via Don Minzoni, dal 27 maggio 2024 al 24 ottobre 2024;

**Visto** il contratto d'appalto prot. n. 18228 del 07/05/2024 con la quale i lavori sono stati affidati all'impresa Costruzioni Generali Melato Srl con sede in via Case n.2 a Borgo Veneto (PD);

**Ravvisata** la necessità di regolare la circolazione veicolare per motivi di pubblica sicurezza, di tutela dell'incolumità degli utenti della strada e degli operatori dell'impresa esecutrice dei lavori;

**Visti** gli articoli 5/3° comma, 6 e 7 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

L'istituzione della chiusura temporanea dei marciapiedi, divieto di sosta temporaneo con rimozione delle carreggiate prospicienti gli stessi cantieri e del senso unico alternato regolato a vista, da movieri e/o impianto semaforico delle seguenti vie;

via Jappelli, via Monte Ceva, via L. Da Verona, via Dello Stadio, via Rocca Pendice, via Monte Loncina, via Malachin, via Roveri, via Monte Venda, via Configliachi, via Vespucci, via Canova, via Sant'Elia, via Vignola, via Dei Castagni, via Dei Ciliegi, via Barsanti, via Degli Olmi, via Monte Ricco, via Battisti, via Tiepolo, via Don Minzoni, **dal 27 maggio 2024 al 24 ottobre 2024 e comunque fino al termine dei lavori di;** manutenzione straordinaria marciapiedi comunali;

**La collocazione della segnaletica verrà eseguita a cura della ditta esecutrice dei lavori** in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 21, 26 e 27 del C.d.S. e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. **Alle estremità dei marciapiedi oggetto di chiusura, dovrà essere apposta idonea segnaletica con scritto "PEDONI LATO OPPOSTO";**

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza; le violazioni verranno punite secondo le norme stabilite dal Codice.

Ai sensi dell'art. 3/4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, per vizi di legittimità del presente provvedimento, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data dell'adozione.

Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, in relazione alla natura del segnale apposto, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e al Comune di Abano Terme.

Rf



Il Comandante di Polizia Locale

Comm. Francesca Aufiero